



**COMUNE DI OMIGNANO**

(Provincia di Salerno)

VERBALE DI

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**NUMERO 96 DEL 25/10/2021**

OGGETTO: Atto di significazione per accertamento dell'obbligo del terzo. Nomina legale.

Il giorno 25/10/2021, alle ore 16.00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presente	Assente
Dott. Raffaele Mondelli	SINDACO	X	
Ing. Emanuele Giancarlo Malatesta	VICE SINDACO	X	
Sig.ra Grazia Tierno	ASSESSORE		X
	Totale	2	1

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Carmen Di Sevo, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

**IL SINDACO**

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco,

VISTO l'atto di significazione per accertamento dell'obbligo del terzo, pervenuto in data 18 ottobre 2021 e registrato al protocollo generale dell'Ente al n. 3979, con il quale l'Avv. Antonio Santoro da Omignano Scalo (SA) ha citato questo Comune, in persona del Sindaco, Legale Rappresentante, a comparire all'udienza fissata per il giorno 19-11-2021 presso il Tribunale di Vallo della Lucania, affinché il Tribunale adito voglia accertare che il Consorzio Smaltimento Rifiuti Urbani SA/4 risulterebbe creditore nei confronti del Comune di Omignano di somme attinenti quote consortili per spese generali non corrisposte;

ATTESO

- che, giusta dichiarazione ex art. 547 c.p.c., rilasciata in data 16.7.2020, prot. n. 2880, a firma del Sindaco nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, il Comune di Omignano ha attestato di non aver alcun debito nei confronti dell'ex CORISA/4 per quote consortili;

- che detta dichiarazione si fonda su un principio abbastanza evidente e, cioè, che alcuna quota consortile può essere posta a carico del Comune di Omignano (né di altri Comuni) per la partecipazione alle spese generali per il funzionamento di un Ente sciolto e, quindi, inesistente e del tutto inoperativo;

- che, pertanto, la pretesa azionata dall'Avv. Antonio Santoro è del tutto priva di fondamento giuridico, fondata com'è sul presupposto che il Comune di Omignano avrebbe dovuto corrispondere una quota consortile/associativa ad un soggetto giuridicamente inesistente;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Omignano non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessaria l'affidamento di un incarico legale;

- l'art. 17 del D.Lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii.;

- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."

- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016;

VISTO, a tal proposito, il parere del Consiglio di Stato n. 2017 del 3 agosto 2018 che ha ritenuto che l'incarico di patrocinio legale, conferito ad hoc, costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione ed è pertanto sottoposto al regime di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti Pubblici (contratti esclusi) qual è il caso in esame, in quanto nella fattispecie non si tratta di un contratto di servizi legali che altrimenti costituirebbe un appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli art.140 e seguenti;

VISTE le linee ANAC n. 12 /2018 sull'affidamento dei servizi legali;

CONSIDERATO pertanto necessario e indispensabile garantire la necessaria tutela dell'Ente in ordine alla questione in oggetto, seppure nelle more dell'adozione di idonei strumenti di scelta dei legali di cui conferire

la difesa in giudizio del Comune, in conformità e rispetto delle intervenute disposizioni introdotte dal D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione Comunale, di conferire incarico legale all'Avv. Massimo Farro del foro di Vallo della Lucania;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il D.Lgs n. 165/2001;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei rispettivi servizi ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge,

#### DELIBERA

- 1) DI RICHIAMARE ED APPROVARE quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI DARE mandato al Sindaco di conferire, per le motivazioni esposte in narrativa, che si danno per interamente richiamate e trasfuse, l'incarico di assistenza legale nella questione in premessa esplicitata, all'Avv. Massimo Farro del Foro di Vallo della Lucania, con ogni facoltà di legge;
- 3) DI RINVIARE a successivo atto la stipula della convenzione con il legale incaricato, stabilendo sin da ora il compenso professionale pari ad un massimo di Euro 1.000,00, oltre oneri, eventualmente da compensare nell'eventualità il giudice adito dovesse condannare il citante alle spese legali;
- 4) DI RISERVARE a separato atto del competente Responsabile del Servizio Finanziario l'impegno della spesa che dovrà essere contenuta nei limiti citati;
- 5) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco  
F.to Dott. Raffaele Mondelli

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Carmen Di Sevo

---

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 TUEL 18 agosto 2000, n. 267

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
F.to Rag. Francesco Lerro

---

Il Sottoscritto Vice Segretario Comunale

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- \* è stata resa pubblica all'Albo pretorio comunale on line sul sito istituzionale del Comune [www.comuneomignano.it](http://www.comuneomignano.it) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 30/10/2021 come prescritto dall'art. 32, comma 1 - legge 18 giugno 2009, n. 69;
- \* come prescritto dall'art. 124 TUEL 18 agosto 2000, n. 267 è stata pubblicata all'albo pretorio comunale in data 30/10/2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- \* come prescritto dall'art. 125 TUEL 18 agosto 2000, n. 267, è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari in data 30/10/2021;
- \* è stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D. Lgs 267/2000).

Il Vice Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Carmen Di Sevo

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN ATTI

Il Vice Segretario Comunale  
Dott.ssa Carmen Di Sevo

